

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1959

Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge numero 945 del 18 ottobre 1959 sono state recentemente apportate alcune modifiche alle norme sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, a modifica ed integrazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562. In particolare, l'articolo 4 della legge contiene una serie di integrazioni al testo dell'articolo 3 del regio decreto-legge succitato, riguardante in modo specifico i concimi composti, miscelati o complessi, integrazioni che implicano la modifica di una prassi industriale e commerciale finora costantemente seguita in materia di concimi composti, miscelati o complessi.

La pubblicazione di tali norme ha dato luogo a molteplici perplessità e preoccupazioni negli ambienti interessati, giacchè il recente provvedimento legislativo non prevede una *vacatio legis* più ampia della normale ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, nè contiene norme transitorie aventi la finalità di determinare un periodo di tempo di non applicazione della legge nei confronti delle imprese produttrici già esistenti affinché queste apprestino le necessarie modifiche al loro ciclo di produzione dei concimi complessi.

È, infatti, del tutto evidente come l'immediata applicazione delle norme, che entrano in vigore il 4 dicembre 1959, comporti in modo indubbio gravissimi inconvenienti a tutti i settori economici interessati alla produzione, alla distribuzione e al consumo delle sostanze di uso agrario, in particolar modo dei concimi complessi.

I motivi che consigliano una proroga dell'entrata in vigore della legge recentemente approvata sono sia di ordine generale, sia di ordine particolare, in quanto, oltre ad interessare i molteplici fattori dell'economia nazionale ed a riflettersi sull'andamento normale del mercato, si riferiscono anche alle conseguenze negative che deriverebbero al ciclo di produzione dei concimi complessi e quindi alla gestione economica delle imprese produttrici.

Tali motivi possono così riassumersi:

1) notevoli quantitativi di concimi prodotti precedentemente alla emanazione delle nuove norme sono stati consegnati ai distributori e ai consumatori, ma, con tutta evidenza sussiste la impossibilità materiale di reperire efficacemente tutta la merce già distribuita per far luogo alle prescritte modifiche delle indicazioni riportate sugli involucri e sulle etichette;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) sussiste attualmente la indifferibile necessità per le società produttrici, in relazione all'attuale periodo stagionale, di procedere a pieno ritmo nelle consegne dei concimi complessi; l'immediata applicazione delle nuove norme non potrebbe non provocare una sosta nel ritmo di produzione con grave danno della stessa agricoltura, vincolata alle esigenze stagionali. Tale sosta non può davvero considerarsi breve allorchè si ponga alla necessaria distribuzione capillare dei concimi complessi e, quindi, al lungo periodo di tempo necessario affinché il prodotto reso conforme alle nuove disposizioni di legge pervenga sino al consumatore;

3) nei confronti dell'industria produttrice dei concimi complessi, l'adeguamento dei prodotti alle nuove norme comporta una ulteriore messa a punto del ciclo di produzione, per quanto riguarda l'aggiunta dei microelementi nelle quantità fissate;

4) presso le imprese produttrici esistono notevoli giacenze di concimi complessi prodotti secondo i precedenti sistemi (ed esisto-

no altresì rilevanti scorte di imballaggi per il necessario confezionamento della merce prodotta). Tali giacenze, di rilevanti dimensioni in ordine alla imponenza degli impianti di produzione che richiedono una larga provvista di scorte, non possono andare perdute senza evidente grave nocumento.

Vi si propone, pertanto, con l'articolo unico elaborato, di concedere termine fino al 30 aprile 1960 per modificare la produzione adeguandola ai sistemi indicati dall'articolo 4 della legge e di concedere termine fino al 30 giugno 1960 per esaurire gli involucri riempiti prima del 30 aprile 1960 e che recano indicazioni non conformi alle disposizioni previste dal richiamato articolo 4. Non vi sarà danno nè pericolo per le coltivazioni perchè ormai non si può prevedere la completa introduzione dei nuovi sistemi che per il nuovo anno agricolo (1960-61).

Il proponente auspica perciò che il Senato con la necessaria urgenza voglia prendere in considerazione ed approvare il disegno di legge come formulato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le prescrizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959 n. 945 entreranno in vigore con il 1° maggio 1960.

Gli imballaggi recanti iscrizioni non conformi alle norme dell'articolo 4 della legge succitata, se riempiti entro il 30 aprile 1960 potranno rimanere in circolazione fino ad esaurimento ma comunque non oltre la data del 30 giugno 1960.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.